

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 giugno 2013

relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro

(BCE/2013/20)

(2013/362/UE)

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 47 dello statuto del SEBC dispone che le banche centrali degli Stati membri con deroga (di seguito «BCN non appartenenti all'area dell'euro») non versino il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenti almeno due terzi del capitale sottoscritto della Banca centrale europea (BCE) e almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima debba essere versata a titolo di contributo ai costi operativi della BCE.
- (2) L'articolo 1 della decisione BCE/2010/28, del 13 dicembre 2010, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro⁽¹⁾ dispone che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro versa il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritta della BCE a decorrere dal 29 dicembre 2010.
- (3) In vista dell'adesione all'Unione europea della Croazia e della sua banca centrale nazionale (BCN), la Hrvatska narodna banka, che il 1° luglio 2013 entra a far parte del Sistema europeo di banche centrali, la decisione BCE/2013/17, del 21 giugno 2013, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea⁽²⁾ stabilisce lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito «schema di capitale») conformemente all'articolo 29.1 dello statuto del SEBC e stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 2013, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale dell'Unione nello schema di capitale (di seguito «ponderazioni»).
- (4) Il capitale sottoscritto della BCE, a partire dal 1° luglio 2013, sarà pari a 10 825 007 069,61 EUR.
- (5) Lo schema di capitale esteso necessita l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2010/28 a decorrere dal 1° luglio 2013 e che determini la percentuale del capitale sottoscritto della BCE che le BCN non appartenenti all'area dell'euro sono tenute a versare a decorrere dal 1° luglio 2013.
- (6) In conformità dell'articolo 3.5 del regolamento interno del Consiglio generale della Banca centrale europea⁽³⁾, il

Governatore della Hrvatska narodna banka ha avuto l'opportunità di presentare osservazioni sulla presente decisione prima della sua adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misura e forma del capitale sottoscritto e versato

Ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro versa il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE a decorrere dal 1° luglio 2013. Tenendo conto delle ponderazioni stabilite nell'articolo 2 della decisione BCE/2013/17, ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro deve avere un capitale sottoscritto e versato complessivo pari all'ammontare indicato accanto al proprio nome nella tabella seguente:

(in EUR)

BCN non appartenenti all'area dell'euro	Capitale sottoscritto al 1° luglio 2013	Capitale versato al 1° luglio 2013
Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria)	93 571 361,11	3 508 926,04
Česká národní banka	157 384 777,79	5 901 929,17
Danmarks Nationalbank	159 712 154,31	5 989 205,79
Hrvatska narodna banka	64 354 667,03	2 413 300,01
Latvijas Banka	29 682 169,38	1 113 081,35
Lietuvos bankas	44 306 753,94	1 661 503,27
Magyar Nemzeti Bank	148 735 597,14	5 577 584,89
Narodowy Bank Polski	525 889 668,45	19 720 862,57
Banca Națională a României	264 660 597,84	9 924 772,42
Sveriges riksbank	244 775 059,86	9 179 064,74
Bank of England	1 562 265 020,29	58 584 938,26

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1. Dato che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro (ad eccezione della Hrvatska narodna banka) ha già versato il 3,75 % della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/2010/28, secondo lo schema valido fino al 30 giugno 2013, ciascuna di esse, in alternativa, o trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o riceve dalla BCE

⁽¹⁾ GU L 11 del 15.1.2011, pag. 56.

⁽²⁾ Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Decisione BCE/2004/12, del 17 giugno 2004, che adotta il regolamento interno del Consiglio generale della Banca centrale europea, (GU L 230 del 30.6.2004, pag. 61).

una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella terza colonna della tabella contenuta nell'articolo 1.

2. La Hrvatska narodna banka trasferisce alla BCE l'importo indicato a fianco al proprio nome nella terza colonna della tabella contenuta nell'articolo 1.

3. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità con la decisione BCE/2013/18, del 21 giugno 2013, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato ⁽¹⁾.

Articolo 3

Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2013.

2. La decisione BCE/2010/28 è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2013.

3. Qualunque riferimento alla decisione BCE/2010/28 è da interpretarsi come riferimento alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 giugno 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.